



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

1

2

3

4

5

COSTITUZIONE ETICA

6

7

8

9

10

11

12

VERSIONE 2 febbraio 2021

13

Finale

14

15

16



17

18

PREMESSE

19

20

21

22



23

Parte I - PERSONA

24

25

Articolo 1.1

26

Definizione di persona

27

La persona è il centro in cui si armonizzano le dimensioni biologiche, spirituali, relazionali, etiche, bioetiche, ambientali e progettuali dell'essere umano nel percorso della vita.

28

29

30

Nella relazione di cura, il concetto di persona afferisce al professionista sanitario, alla persona assistita e alla persona di riferimento.

31

32

33

Articolo 1.2

34

Il professionista sanitario

35

Il professionista sanitario rispetta gli inderogabili principi di dignità e libertà, del valore della vita e del benessere della persona e della comunità. Promuove la sicurezza delle cure, interviene nel rispetto delle proprie specifiche competenze, sulla base delle evidenze scientifiche, tiene conto delle raccomandazioni espresse nelle linee guida e delle buone pratiche.

36

37

38

39

40

Il professionista sanitario si attiene ai principi etici, bioetici e morali; attiva il ricorso alla consulenza bioetica, ove disponibile, al fine di trovare le più opportune soluzioni ai dilemmi etici.

41

42

43

Il professionista sanitario mette le proprie competenze a disposizione della ricerca scientifica, delle innovazioni tecnologiche e della sanità digitale.

44



45 In qualunque circostanza, il professionista sanitario si comporta in modo da
46 meritare ed ottenere la fiducia della persona assistita, dei familiari, delle persone
47 di riferimento e degli altri professionisti sanitari.

48

49

Articolo 1.3

50

La persona assistita

51 La persona assistita è il destinatario dell'attività del professionista sanitario
52 finalizzata, secondo le specifiche competenze e le diverse metodiche, a
53 rispondere ai bisogni di salute del singolo e della comunità.

54

55

Articolo 1.4

56

La persona di riferimento

57 La persona di riferimento è il soggetto che si prende cura della persona assistita,
58 in particolare quando si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di
59 provvedere in modo libero e autonomo ai propri bisogni di salute. Nei casi
60 previsti dalla normativa può rivestire anche il ruolo di rappresentante legale,
61 amministratore di sostegno o fiduciario.

62

63

Articolo 1.5

64

Centralità della persona

65 Il professionista sanitario riconosce la centralità della persona, si pone in
66 relazione e in ascolto attivo, crea empatia, agisce nel pieno rispetto della sua
67 dignità e libertà, delle sue aspirazioni e diritti naturali.



68 Il professionista sanitario promuove e tutela la salute della persona e delle
69 comunità, umanizza e valorizza la relazione di cura.

70 Gli interventi del professionista sanitario sono condivisi con la persona assistita
71 e sono basati sulla fiducia e sulla reciproca informazione, nel rispetto delle sue
72 aspirazioni e dei suoi bisogni di salute.

73 Il professionista sanitario previene e identifica, ove presente, il dolore nella
74 persona assistita. Nell'ambito delle proprie competenze rileva e misura il dolore
75 e partecipa al suo trattamento nel progetto di cura.

76 Il professionista sanitario riconosce la condizione di sofferenza sia della persona
77 assistita sia delle persone di riferimento, se ne fa carico e si adopera per recar loro
78 sollievo nell'ambito della relazione di cura.

79 Il professionista sanitario si astiene da ogni ostinazione diagnostica e terapeutica
80 futile, inefficace e inappropriata.

81

82

Articolo 1.6

83

Rapporto con i colleghi e con le altre professioni

84 Il professionista sanitario rispetta i colleghi di tutte le professioni, senza alcuna
85 distinzione e disparità di trattamento, anche in caso di contrasto di opinioni.

86 Rispetta e facilita la libera scelta del professionista sanitario da parte della
87 persona assistita.

88 L'integrazione tra confronto interpersonale e gestione efficace della
89 documentazione sanitaria favorisce il rapporto tra professionisti sanitari.

90 Il professionista sanitario presta assistenza d'urgenza e si mette a disposizione,
91 in caso di calamità, dell'autorità competente, della persona e della comunità.



92 Il professionista sanitario è attento al benessere fisico, psichico e relazionale
93 proprio e dei colleghi, previene i rischi da stress lavoro-correlato o
94 extralavorativo, consapevole che questo possa incidere sulla qualità dell'agire
95 professionale. Promuove ogni azione utile a recuperare il pieno benessere in caso
96 di stress, proprio o dei colleghi, prendendosi cura anche degli altri curanti.

97 Il professionista sanitario mantiene con i colleghi una solida relazione che
98 sostenga l'assunzione di responsabilità negli obiettivi e nelle scelte, anche
99 attraverso un costante dialogo personale e in equipe.

100 Il professionista sanitario segnala agli organi competenti ogni comportamento
101 dei colleghi che comprometta, o possa compromettere, la salute o la dignità della
102 persona o della comunità.

103

104

Articolo 1.7

105

Ricerca scientifica e sperimentazione clinica

106 Il professionista sanitario si avvale della ricerca scientifica per il progresso delle
107 conoscenze nell'interesse di salute delle persone e delle comunità; quando la ricerca
108 scientifica comporti la sperimentazione clinica con la persona, essa è sempre condotta
109 secondo protocolli che siano etici, rigorosi e razionali, proteggendo la dignità e la
110 sicurezza di chi vi partecipa.

111



Parte II - RESPONSABILITÀ

Articolo 2.1

Definizione di responsabilità

La responsabilità è l'impegno costante a mantenere nelle intenzioni, nella progettazione e nello svolgimento delle attività, un comportamento retto fondato sull'esercizio della libertà e ispirato alla solidarietà, coerente con i doveri della propria posizione individuale, finalizzato alla tutela del bene della persona, della comunità e alla salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 2.2

La responsabilità nei confronti della persona assistita

La responsabilità è basata su competenze tipiche, specifiche e non delegabili, mantenute nel tempo, che garantiscano la sicurezza e la protezione della salute.

Il professionista sanitario, nell'ambito delle proprie competenze, opera in autonomia decisionale con l'obiettivo di garantire adeguate risposte ai bisogni di salute della persona, della comunità e dell'ambiente.

Articolo 2.3

La responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari

Il professionista sanitario ha un rapporto con i colleghi improntato su solidarietà, condivisione, collaborazione e cooperazione, nel rispetto delle competenze ed autonomie di ogni professione sanitaria.



136

Articolo 2.4

137

La responsabilità nei confronti della struttura

138 Il professionista sanitario contribuisce all'efficienza, all'efficacia e alla qualità del
139 modello organizzativo della struttura in cui opera, individua le eventuali criticità
140 ed offre soluzioni congruenti nel rispetto delle proprie competenze e funzioni.

141

142

Articolo 2.5

143

Conflitti di interesse

144 Il professionista sanitario dichiara le eventuali condizioni di conflitto di interessi,
145 riguardo aspetti economici e di altra natura, che è possibile si manifestino negli
146 interventi sanitari, nella ricerca, nella divulgazione scientifica, nella formazione,
147 nell'aggiornamento professionale, nell'attività di consulenza, nell'esercizio di
148 funzioni pubbliche e nei rapporti con industrie, enti, organizzazioni, istituzioni,
149 nonché con la pubblica amministrazione.

150 Il professionista sanitario evita ogni azione nei casi in cui sia a conoscenza di
151 evidenti condizioni di conflitto di interessi.

152



153

Parte III - SALUTE

154

155

Articolo 3.1

156

Definizione di salute

157

La salute è una condizione dinamica di benessere fisico, mentale, spirituale,

158

sociale e ambientale, non mera assenza di malattia. Insieme con la sicurezza delle

159

cure è diritto fondamentale della persona e interesse della comunità.

160

161

Articolo 3.2

162

Promozione della salute

163

Il professionista sanitario si pone al servizio delle persone, delle famiglie e delle

164

comunità, orienta e finalizza i propri interventi alla tutela della salute, promuove

165

la libertà, la dignità e la migliore qualità della vita possibile, contribuendo anche

166

allo sviluppo funzionale della persona.

167

Il professionista sanitario promuove la salute e stili di vita sani, responsabilizza

168

le persone e le comunità attraverso l'educazione, nei diversi ambienti e contesti,

169

in tutte le età della vita.

170

Il professionista sanitario orienta i propri interventi di tutela della salute,

171

promuove lo sviluppo e l'incremento della sicurezza delle cure, persegue

172

attraverso la ricerca, le informazioni e le evidenze scientifiche il potenziamento

173

dell'organizzazione sanitaria.

174

Il professionista sanitario valorizza l'autonomia e la capacità di assunzione di

175

responsabilità della persona assistita, la sostiene nel processo di cambiamento,

176

nel prevenire ed affrontare situazioni di bisogno, di disagio e di emergenza.

177

Contrasta ogni condizione di emarginazione individuale e sociale.



178 Il professionista sanitario individua, con altri professionisti e in collaborazione
179 con la società civile, i contesti nei quali attuare attività di promozione e di
180 educazione alla salute.

181

182

Articolo 3.3

183

Prevenzione e precauzione

184 Il professionista sanitario promuove la cultura della prevenzione e sostiene ogni
185 iniziativa volta a ridurre i rischi di diffusione delle malattie e di contagio, nonché
186 i pericoli per la salute individuale e collettiva, connessi anche alla presenza e
187 diffusione di sostanze nocive e agenti inquinanti.

188 Adotta una condotta ispirata alla precauzione, intesa quale insieme di regole di
189 cautela e di prudenza, anche di fronte a rischi potenziali circa i quali esistano
190 ricerche scientifiche non sufficientemente comprovate.

191

192

Articolo 3.4

193

Accesso al Servizio Sanitario Nazionale

194 Tutte le persone hanno diritto di accedere al Servizio Sanitario Nazionale,
195 comunque organizzato e articolato sul territorio.

196 Il professionista sanitario promuove la qualità della programmazione e
197 dell'organizzazione sanitaria e contribuisce a rendere effettivi i principi
198 fondamentali di universalismo, uguaglianza e solidarietà del Servizio Sanitario
199 Nazionale.

200



Parte IV – RELAZIONE

Articolo 4.1

Definizione di relazione di cura

La relazione di cura è l'attenzione verso l'altro e la presa in carico dei bisogni di salute della persona assistita.

I professionisti sanitari, sia che abbiano contatto diretto con la persona sia che non ne abbiano, sono parte della relazione di cura.

Articolo 4.2

Le qualità della relazione di cura

Il professionista sanitario instaura con la persona assistita una relazione contraddistinta da umanità ed empatia, gentilezza ed educazione, e favorisce un comportamento reciprocamente rispettoso, collaborativo, non aggressivo né intrusivo.

Il professionista sanitario mantiene nella relazione con la persona assistita il giusto equilibrio tra prestazione professionale e coinvolgimento personale.

Il professionista sanitario cura stile, modalità e qualità della relazione; ritiene che ridurre la persona assistita ad una patologia o ad un segmento corporeo sia lesivo della sua dignità personale e sociale.

La relazione con la persona è modulata tenendo conto dell'età, del genere, dell'etnia, della cultura, della religione e dei valori etici di riferimento. Il professionista sanitario si pone in una situazione d'ascolto attivo, conferisce rilievo alle informazioni raccolte finalizzandole alla qualità dei propri interventi.



225 Valuta anche la prossemica, intesa come spazi e distanze adeguate alla
226 situazione.

227 Il professionista sanitario sostiene la relazione con la persona assistita, in
228 particolare qualora si trovi in condizioni che ne limitano l'espressione, attraverso
229 strategie, modalità e contesti comunicativi efficaci.

230

231

232

Articolo 4.3 **Lealtà comunicativa**

233 Il professionista sanitario adotta un comportamento fondato sulla lealtà
234 comunicativa, in particolare con la persona assistita, fornisce informazioni
235 trasparenti, complete ed accurate in merito ai propri interventi, e adegua, quando
236 necessario, lo stile e gli strumenti comunicativi.

237 Il professionista sanitario, nella relazione di cura, rispetta e promuove
238 l'autonomia decisionale della persona.

239 Il professionista sanitario, tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle
240 capacità di discernimento degli interessati, fornisce alla persona assistita
241 un'informazione chiara e completa, indispensabile per la costruzione del
242 processo decisionale affinché la persona possa orientare in maniera libera e
243 consapevole le proprie scelte.

244 Il professionista sanitario sostiene la relazione anche qualora la persona
245 assistita manifesti concezioni etiche diverse dalle proprie, esercita la libertà di
246 coscienza e, preso atto delle aspettative della persona, garantisce la continuità
247 della cura e si assume la responsabilità della propria eventuale astensione.

248



249

Articolo 4.4

250

Il tempo di relazione è tempo di cura

251 L'ascolto attivo, il dialogo, gli interventi specifici e autonomi di natura
252 intellettuale, relazionale ed educativa necessari per instaurare e mantenere una
253 efficace relazione tra professionista sanitario, persona assistita e persone di
254 riferimento costituiscono elementi qualificanti del tempo di cura.

255



Parte V - INFORMAZIONE

Articolo 5.1

Definizione di informazione e comunicazione

L'informazione è l'insieme di dati, correlati tra loro, con cui un'idea, un fatto, una notizia prende forma.

La comunicazione comprende il processo, le modalità, i mezzi e gli strumenti di trasmissione dell'informazione.

Articolo 5.2

Informazione alla persona

L'informazione corretta, comunicata in modo adeguato, è alla base di ogni relazione di fiducia e consente l'effettivo rispetto dei diritti inviolabili della persona. Attraverso una comunicazione che rispetti i criteri di verità, attualità, immediatezza, correttezza e chiarezza del messaggio, le persone hanno la possibilità di comprendere il significato della informazione ricevuta e di esercitare in concreto il diritto/dovere a scelte consapevoli per la tutela della salute.

Al professionista sanitario, nella relazione di cura, compete l'informazione sui diritti della persona, sulle attività e sulle valutazioni di sua competenza, sugli obiettivi, vantaggi e svantaggi dell'intervento.

La persona ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria salute nonché sui programmi e sugli strumenti dell'intervento professionale. Il professionista sanitario rispetta la volontà della persona di non essere informata o di delegare ad altro soggetto l'incarico di ricevere l'informazione.



281 Nell'equipe di cura sono concordati e definiti i contenuti informativi che ogni
282 componente comunica alla persona assistita.

283 Le informazioni fornite alla persona assistita, secondo progettualità
284 preventivamente elaborate, permettono una sua migliore adesione agli interventi
285 sanitari.

286 Il professionista sanitario adegua la comunicazione alla capacità di comprensione
287 della persona assistita o della persona di riferimento, risponde ad ogni richiesta
288 di chiarimento, tenendo conto della sensibilità e dimensione emotiva, in
289 particolare in caso di situazioni gravi o infauste, offrendo elementi di speranza.

290 Nella pianificazione condivisa degli interventi, il professionista sanitario fornisce
291 alla persona, in termini comprensibili, tutte le informazioni per consentire di
292 verificarne, per quanto possibile, l'adeguatezza rispetto alle buone pratiche
293 basate sulle evidenze scientifiche disponibili.

294

295

296

Articolo 5.3 **Informazione sanitaria**

297 Le comunicazioni dei professionisti sanitari contengono unicamente
298 informazioni inerenti la qualità e la sicurezza degli interventi, escluso qualsiasi
299 elemento di carattere promozionale o suggestivo, a tutela della dignità della
300 persona nonché della salute individuale e collettiva.

301 Il professionista sanitario impronta la propria comunicazione ai criteri di
302 evidenza, appropriatezza e sostenibilità, promuovendo e attuando
303 un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata
304 sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulgando notizie atte a suscitare o
305 ad alimentare illusioni, false aspettative o timori infondati.



306 Il professionista sanitario, nell'attività di informazione e di educazione alla
307 salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o
308 la promozione delle proprie prestazioni.

309

310

Articolo 5.4

311

Pubblicità sanitaria

312 La pubblicità sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, è basata su
313 un'informazione corretta e veritiera, completa e pertinente, mai equivoca,
314 ingannevole o denigratoria; rispetta nelle forme e nei contenuti i principi della
315 professione sanitaria.

316 Nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali,
317 la pubblicità da parte del professionista sanitario ha per oggetto esclusivamente
318 i titoli professionali e accademici, le specializzazioni acquisite, l'attività
319 professionale, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle
320 prestazioni.

321

322

Articolo 5.5

323

Informazione via web

324 Il professionista sanitario, anche nel web, rispetta le regole della corretta
325 informazione, mantiene elevati standard tecnico-scientifici e adotta uno stile di
326 comportamento etico nella comunicazione delle informazioni e della pubblicità
327 sanitarie.

328 Il professionista sanitario mantiene aggiornate le informazioni nel web
329 attingendo alle evidenze scientifiche e alle fonti istituzionali in costante
330 evoluzione, a tutela della persona e della comunità.



331 Quando il professionista utilizza, a qualunque titolo, il web e i social media
332 mantiene e tutela la dignità, l'onore, il decoro e la reputazione propri e della
333 professione, nei confronti della persona e della comunità, dei colleghi di tutte le
334 professioni, degli ordini professionali, delle istituzioni in genere.

335



Parte VI - CONSENSO

Articolo 6.1

Definizione di consenso

Il consenso, quale dimensione costitutiva della relazione di cura, è l'adesione libera e consapevole da parte della persona al progetto di cura.

Ad ogni professionista sanitario che interviene nella relazione di cura compete comunicare in modo adeguato le informazioni connesse alla sua attività per permettere alla persona la comprensione e ogni valutazione utile per la formazione del proprio consenso.

Nessuno può essere sottoposto ad alcun intervento sanitario senza acquisizione del relativo consenso.

Articolo 6.2

Consenso informato

Per consenso informato si intende l'atto formale, disciplinato dalla legge, con il quale la persona esprime, dopo aver compreso l'informazione ricevuta, la propria accettazione agli interventi proposti dal professionista sanitario.

Articolo 6.3

Dissenso e revoca

In presenza di comprovato dissenso della persona informata e consapevole, il professionista sanitario desiste dagli interventi proposti, dandone comunicazione all'equipe in caso di progetto di cura multiprofessionale.



360 La persona che ha già espresso il suo consenso può, in seguito a una diversa
361 valutazione, in qualsiasi momento revocarlo.

362 Nel caso in cui il dissenso o la revoca del consenso metta a rischio la vita o
363 comprometta gravemente l'incolumità della persona, il professionista sanitario
364 sostiene la persona nel rispetto delle sue scelte, coinvolge l'equipe in caso di
365 progetto di cura multiprofessionale, propone eventualmente la consulenza di
366 uno psicologo, di un assistente spirituale, o di altro professionista pertinente,
367 prospetta e favorisce soluzioni alternative coerenti con il bisogno di salute della
368 persona, sempre esplicitando i rischi connessi alla sua non adesione.

369

370

Articolo 6.4

371

Persone minori di età: consenso, dissenso, revoca

372 Il professionista sanitario informa la persona minore di età, in modo adeguato
373 all'età e maturità, ne ascolta l'opinione e valorizza le capacità di comprensione e
374 di decisione sulle scelte relative alla sua salute.

375 Qualora la persona minore di età sia in grado di esprimere la propria volontà, il
376 consenso, dissenso o revoca sono ottenuti in aggiunta al consenso, dissenso o
377 revoca dei genitori o di chi ne ha la tutela legale.

378 In caso di volontà discordanti, il professionista sanitario promuove iniziative e
379 pone in essere le azioni più opportune nell'interesse prevalente della salute della
380 persona minore di età.

381

382

383



384

Articolo 6.5

385

Persone incapaci: consenso, dissenso, revoca

386 Il professionista sanitario valorizza la relazione di cura anche con coloro che
387 hanno limitate e parziali capacità di scelta autonoma e consapevole sulla propria
388 salute.

389 Qualora la persona sia incapace di scelte autonome e consapevoli sulla propria
390 salute, il professionista sanitario acquisisce tutte le informazioni utili circa
391 aspirazioni della persona, precedenti manifestazioni di volontà ed esistenza di
392 una persona di riferimento.

393



394

Parte VII - MULTIPROFESSIONALITÀ

395

396

Articolo 7.1

397

Attività multiprofessionali

398

Il professionista sanitario riconosce la rilevanza dell'integrazione e della

399

collaborazione leale e coordinata con i colleghi di tutte le professioni per far

400

fronte ai bisogni di salute della persona e della comunità.

401

Il professionista sanitario, nello svolgimento dei propri interventi, crea un

402

rapporto di fiducia con i colleghi di tutte le professioni basato su solidarietà,

403

responsabilità e condivisione, collaborazione e cooperazione nel lavoro multi e

404

interprofessionale, riconosce le peculiarità dei diversi ambiti di competenza,

405

partecipa ai processi decisionali dell'equipe, ne attua le scelte e favorisce una

406

comunicazione efficace nel rispetto della centralità della persona.

407



Parte VIII - COMPETENZA

408

409

Articolo 8.1

410

411

Definizione di competenza

412 La competenza è l'integrazione delle conoscenze, delle capacità e delle abilità
413 tecnico-scientifiche e relazionali, nonché dei comportamenti e degli
414 atteggiamenti, che sono acquisiti, mantenuti e aggiornati attraverso costanti
415 processi educativi teorico-pratici.

416

Articolo 8.2

417

418

Competenza nell'esercizio della professione

419 Il professionista sanitario mantiene il più alto standard di competenza, anche
420 mediante processi educativi conformi al progresso della ricerca utile allo
421 sviluppo della professione. Agisce con il massimo scrupolo, impegno e
422 responsabilità nei confronti della persona, degli altri professionisti e della
423 comunità e contribuisce alla promozione delle politiche per la salute.

424

Articolo 8.3

425

426

Consulenza e supervisione

427 Il professionista sanitario ricorre alla consulenza o alla supervisione per pratiche
428 innovative o delle quali non ha esperienza. Richiesto di una consulenza o
429 supervisione, mette a disposizione del richiedente la propria competenza.

430

431



432

Articolo 8.4

433

Limiti delle proprie competenze

434 Il professionista sanitario, qualora valuti di non poter agire con competenza,
435 riconosce i propri limiti e, nella contingenza del caso, assicura la continuità degli
436 interventi ed aggiorna la propria educazione teorico-pratica.

437 Il professionista sanitario è consapevole che l'esercizio di atti e competenze non
438 pertinenti alla propria figura professionale e alla sua evoluzione lede la propria
439 reputazione, la dignità ed il decoro della professione.

440

441

Articolo 8.5

442

Aggiornamento delle proprie competenze

443 Il professionista sanitario aggiorna e adegua le proprie competenze in relazione
444 all'evoluzione professionale conseguente allo sviluppo della ricerca e delle
445 evidenze scientifiche, degli aspetti etici e deontologici, normativi e gestionali,
446 tenendo conto del contesto sanitario, sociale e ambientale.

447

448

Articolo 8.6

449

Trasmissione delle competenze agli studenti

450 Il professionista sanitario riconosce negli studenti il futuro della professione, li
451 accoglie con attenzione e si adopera per la trasmissione delle proprie competenze
452 professionali e relazionali.

453



Parte IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Articolo 9.1 Riservatezza

La riservatezza riguarda la dimensione privata della persona quale possibilità di ciascuno di disporre della propria intimità.

Il professionista sanitario rispetta la dimensione privata della persona e, nell'ambito della struttura organizzativa, partecipa all'adozione delle misure idonee per tutelare la riservatezza dei dati e alle strategie di rimozione delle condizioni che la pregiudicano.

Articolo 9.2 Segreto professionale

Il professionista sanitario osserva il segreto professionale quale espressione della reciproca fiducia costruita nell'ambito della relazione di cura.

Il professionista sanitario mantiene il segreto su tutto ciò che apprende o che conosce direttamente o indirettamente in ragione della propria professione.

Il professionista sanitario condivide con le persone coinvolte nel progetto di cura le informazioni acquisite, nei limiti di quanto concordato con la persona assistita e necessario al progetto stesso.

La rivelazione del segreto professionale è ammessa previa autorizzazione della persona interessata, informata circa le conseguenze della rivelazione o, a prescindere da detta autorizzazione, per l'adempimento di obblighi di legge



477 ovvero in caso di pericolo per la vita o l'incolumità di terze persone, grave e non
478 altrimenti evitabile, e comunque nei limiti di quanto a ciò necessario.

479 Il professionista sanitario informa collaboratori non professionisti e studenti del
480 vincolo del segreto professionale.

481

482

Articolo 9.3

483

Trattamento dei dati personali

484 Il professionista sanitario acquisisce, detiene e tratta i dati personali nel rispetto
485 della riservatezza e per le esclusive finalità del progetto di cura e si astiene dal
486 diffonderli con qualsiasi mezzo, compresi i social-media.

487 Il professionista sanitario garantisce l'anonimato e la non identificazione della
488 persona nella ricerca, nelle pubblicazioni e comunicazioni scientifiche, nei
489 materiali ad uso didattico.

490



491

Parte X - EQUITÁ

492

493

Articolo 10.1

494

Definizione di equità

495 L'equità è manifestazione del principio di giustizia secondo criteri di
496 proporzionalità, trasparenza e bilanciamento di interessi virtuosi. Si basa su una
497 progettualità condivisa ed espressamente dichiarata, commisurata alle differenti
498 condizioni delle singole persone e delle comunità, alla intensità dei loro bisogni
499 e alle risorse rese disponibili.

500

501

Articolo 10.2

502

Equità in salute

503 Equità in salute significa pari capacità di beneficiare dell'accesso ai servizi
504 sanitari e alle prestazioni di qualità, da parte di ogni persona ed in ogni parte del
505 territorio, secondo appropriatezza, nel rispetto dei principi di proporzionalità e
506 giustizia distributiva, riguardo ai bisogni di salute del singolo e dei componenti
507 della comunità.

508 L'equità in salute necessita di risorse adeguate, di una programmazione idonea
509 e trasparente che tenga conto del bilanciamento degli interessi virtuosi e dei
510 bisogni effettivi. L'equità in salute implica rigorose azioni di contrasto a pratiche
511 di corruzione, sprechi e medicina difensiva.

512

513

514



515

Articolo 10.3

516

Il ruolo del professionista

517 Il professionista sanitario, di fronte alle molteplici e crescenti questioni etiche
518 poste in particolare dalle variabili sociali, dall'uso della scienza e dalle
519 applicazioni della tecnologia, crea le condizioni per un uso equo, appropriato e
520 responsabile delle risorse disponibili, sia pubbliche sia private, ed attua gli
521 interventi che meglio tutelano e soddisfano la dignità, la libertà e i bisogni di
522 salute della persona, nell'orizzonte di uno sviluppo sostenibile.

523

Articolo 10.4

524

Equità e non conflittualità

525 Il professionista sanitario promuove la cultura della non conflittualità quale
526 espressione dell'equità e si impegna, in caso di controversie con la persona
527 assistita, le persone di riferimento o i colleghi, a trovare soluzioni condivise,
528 anche attraverso procedure di conciliazione.

529



INDICE

530	
531	
532	
533	Parte I – PERSONA
534	1.1 Definizione di persona
535	1.2 Il professionista sanitario
536	1.3 La persona assistita
537	1.4 La persona di riferimento
538	1.5 Centralità della persona
539	1.6 Rapporto con i colleghi e con le altre professioni
540	1.7 Ricerca scientifica e sperimentazione clinica
541	
542	Parte II – RESPONSABILITÀ
543	2.1 Definizione di responsabilità
544	2.2 La responsabilità nei confronti della persona assistita
545	2.3 La responsabilità nei confronti dei professionisti sanitari
546	2.4 La responsabilità nei confronti della struttura
547	2.5 Conflitti di interesse
548	
549	Parte III – SALUTE
550	3.1 Definizione di salute
551	3.2 Promozione della salute
552	3.3 Prevenzione e precauzione
553	3.4 Accesso al Servizio Sanitario Nazionale
554	
555	Parte IV – RELAZIONE
556	4.1 Definizione di relazione di cura
557	4.2 Le qualità della relazione di cura
558	4.3 Lealtà comunicativa
559	4.4 Il tempo di relazione è tempo di cura
560	
561	Parte V – INFORMAZIONE
562	5.1 Definizione di informazione e comunicazione
563	5.2 Informazione alla persona
564	5.3 Informazione sanitaria
565	5.4 Pubblicità sanitaria
566	5.5 Informazione via web
567	
568	Parte VI – CONSENSO
569	6.1 Definizione di consenso
570	6.2 Consenso informato
571	6.3 Dissenso e revoca



572	6.4	Persone minori di età: consenso, dissenso, revoca
573	6.5	Persone incapaci: consenso, dissenso, revoca
574		
575		Parte VII – MULTIPROFESSIONALITÀ
576	7.1	Attività multiprofessionali
577		
578		Parte VIII – COMPETENZA
579	8.1	Definizione di competenza
580	8.2	Competenza nell'esercizio della professione
581	8.3	Consulenza e supervisione
582	8.4	Limiti delle proprie competenze
583	8.5	Aggiornamento delle proprie competenze
584	8.6	Trasmissione delle competenze agli studenti
585		
586		Parte IX - RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE
587	9.1	Riservatezza
588	9.2	Segreto professionale
589	9.3	Trattamento dei dati personali
590		
591		Parte X – EQUITÀ
592	10.1	Definizione di equità
593	10.2	Equità in salute
594	10.3	Il ruolo del professionista
595	10.4	Equità e non conflittualità